

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ENRICO CAMILLERI

Seduta del 23/07/2020

FATTO

La ricorrente afferma di aver stipulato nel 2010 un contratto di finanziamento, poi estinto anticipatamente nel 2012. Insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede il rimborso delle commissioni e degli oneri assicurativi non maturati per la somma, calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*, di € 1.015,74, oltre interessi legali e spese di assistenza difensiva, quantificate in € 250,00.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese della cliente, eccependo:

- che la ricorrente aderiva, in sede di sottoscrizione del finanziamento, a due polizze assicurative, la CL/**/040 "credit protection *****" e la n. **04 "copertura ass. auto *****",
- con riferimento alla polizza "credit protection", l'avvenuta conclusione del finanziamento in data 25/10/2010, e pertanto prima dell'entrata in vigore del Reg. ISVAP n. 35/2010 (applicabile ai contratti posti in commercializzazione successivamente al 01/12/2010), oltre che l'avvenuta estinzione anticipata del finanziamento in data 19/03/2012, ossia prima dell'emanazione del DL n. 179/2012 (conv. con L. 221/2012), secondo il quale nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico, nel caso di estinzione anticipata del mutuo o del finanziamento (intervenuta successivamente al 19/12/2012), le imprese assicuratrici restituiscono la parte di

premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria (ex art. 22, co. 15 *quater*);

- che, in base all'art. 5 delle condizioni di assicurazione CL/**/040, il programma assicurativo sarebbe rimasto in vigore anche in caso di estinzione anticipata del finanziamento; in tal caso, il beneficiario di tutte le garanzie sarebbe risultato l'assicurato o, in caso di decesso, i suoi eredi; inoltre, si prevedeva la possibilità di richiedere la cessazione della copertura entro 30 giorni dalla data di estinzione anticipata del finanziamento, e in tal caso l'assicuratore avrebbe restituito la frazione di premio relativa al rischio non corso;
- che alla data della richiesta di rimborso, la polizza n. CL/**/040 aveva esaurito i propri effetti, essendo rimasta in vigore per l'intera durata del contratto assicurativo, fino al 15/10/2015; inoltre, precisa che nel suddetto periodo il ricorrente ha beneficiato della polizza in questione, restando garantito contro i rischi previsti dalle condizioni di assicurazione fino alla suddetta scadenza;
- l'assenza di connessioni con il finanziamento per quel che attiene, invece, alla polizza n. **04, la quale offre un sistema di coperture per il veicolo assicurato a garanzia dei rischi incendio, furto ed altre garanzie speciali quali atti vandalici ed eventi naturali; la stessa, inoltre, aveva una durata pari a 36 mesi (a differenza del finanziamento, che prevedeva un ammortamento a 60 mesi), ed è rimasta in vigore dal 25/10/2010 al 25/10/2013; infine, l'indennizzo risultava determinato dall'ammontare del danno dato dal valore commerciale del veicolo al momento del sinistro o dal costo della riparazione;
- la natura *up-front* della "commissione finanziaria / spese di istruttoria", prevista a copertura di attività prodromiche alla stipula del contratto;
- l'infondatezza della richiesta di refusione delle spese di assistenza difensiva.

Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella citata decisione n. 26525/2019, secondo cui: *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front". "Priva di giuridico fondamento" si rivela l'opinione che sostiene una presunta "inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma*

nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, questo Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi.*

Venendo al merito del ricorso, mette intanto conto osservare che nel ricorso e nel reclamo si fa riferimento al finanziamento n. ***0399, stipulato nel 2010 ed estinto anticipatamente nel 2012 (alla 17esima rata e con 43 rate residue); la ricorrente, tuttavia, per il tramite del proprio rappresentante volontario, ha versato in atti copia del contratto di prestito finalizzato n. ***9761, dalla medesima stipulato il 2/10/2015, le cui condizioni economiche non coincidono con quelle indicate nel ricorso (oltre che nel precedente reclamo).

Ancora diverso risulta, peraltro, il conteggio estintivo allegato, riferito al finanziamento n. ***8620.

Tanto premesso, il Collegio farà dunque riferimento unicamente al contratto prodotto dall'intermediario (n. ***0399), siccome già oggetto di reclamo oltre che del ricorso; le parti concordano sull'avvenuta estinzione anticipata del finanziamento nel 2012, e in particolare l'intermediario riferisce che la data di estinzione è quella del 19/03/2012, in corrispondenza dunque della 17ma rata.

In ordine alle domande di parte ricorrente va rilevato intanto come, in ordine alle polizze assicurative, l'intermediario sostenga che la richiesta restitutoria dei premi non goduti non possa essere accolta stante il mantenimento delle coperture assicurative fino alla naturale scadenza delle stesse.

La polizza CL/**/040 (prevista a copertura di rischi quali decesso, invalidità permanente totale, malattia grave, inabilità temporanea totale al lavoro, perdita di impiego) è stata sottoscritta contestualmente al finanziamento, decorrendo da tale momento e permanendo in vigore per tutta la durata del piano di rimborso del prestito.

Non è in atti alcuna comunicazione inviata per iscritto all'intermediario o alla compagnia assicurativa, con la quale la ricorrente dichiarava di voler recedere dalla polizza.



Non è in atti alcuna evidenza relativa all'avvenuta consegna della documentazione richiesta dalla compagnia assicurativa. Conseguentemente, non è possibile individuare il momento a partire dal quale il contratto assicurativo possa ritenersi eventualmente risolto. La commissione cliente non risulta oggetto di specifiche descrizioni in sede contrattuale e reclama dunque l'applicazione del criterio proporzionale lineare ai fini del calcolo della misura retrocedibile.

TAN	▶	9,50%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	71,67%
- in proporzione alla quota	53,90%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	commissione (cliente) ...	€ 200,00	€ 143,33	●	€ 107,79	○	€ 143,33
○			○		○	○	
○			○		○	○	
○			○		○	○	
○			○		○	○	
○			○		○	○	
		tot rimborsi ancora dovuti					€ 143,33
		interessi legali					si

P.Q.M.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI